



## Istruzioni relative alle assenze, ai congedi e alla dispensa dalle lezioni

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente l'11 dicembre 2017  
visto l'art. 98 lett. c della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012  
(legge scolastica; CSC 421.000)

---

### Art. 1

<sup>1</sup> Le presenti istruzioni concretizzano l'esecuzione riguardo alle assenze, ai congedi e alla dispensa dalle lezioni. Oggetto

### Art. 2

<sup>1</sup> Gli enti scolastici emanano un regolamento relativo alle assenze. Assenze  
<sup>2</sup> In questo regolamento vengono disciplinati almeno il controllo delle assenze da scuola, i motivi di giustificazione, le procedure, i termini e le competenze.

### Art. 3

<sup>1</sup> L'ente scolastico può concedere agli allievi congedi per un massimo di 15 giorni di scuola per anno scolastico, conformemente all'art. 28 della legge scolastica nonché all'art. 25 dell'ordinanza scolastica. Le domande per giorni di congedo eccedenti questo numero devono essere presentate dai titolari dell'autorità parentale all'Ispettorato scolastico con almeno 20 giorni di anticipo ed essere corredate da una motivazione scritta. Congedo  
<sup>2</sup> Un congedo è un esonero di un allievo dalle lezioni che è pianificabile e che avviene in prevalenza per ragioni che rientrano nell'interesse personale del minore o dei titolari dell'autorità parentale.  
<sup>3</sup> Vi rientrano in particolare soggiorni all'estero, allenamenti e gare di sportivi di competizione nonché la promozione extrascolastica di allievi dotati di particolare talento.  
<sup>4</sup> L'autorizzazione del congedo può essere associata a condizioni. In caso di mancato adempimento di una condizione, l'autorizzazione del congedo può essere revocata.

### Art. 4

<sup>1</sup> Una dispensa è un esonero di un allievo dalle lezioni a seguito di circostanze straordinarie e gravi che richiedono un intervento rapido per il bene di un allievo o per garantire l'attività scolastica e che non possono essere trattate nel quadro di una procedura di esclusione dalla scuola. Dispensa  
<sup>2</sup> I motivi per una dispensa possono ad esempio essere minaccia di violenza, mobbing o situazioni di crisi.  
<sup>3</sup> L'Ispettorato scolastico decide, su richiesta scritta dell'ente scolastico e con il coinvolgimento dei titolari dell'autorità parentale, in merito a una dispensa parziale o completa dalle lezioni. La dispensa deve essere limitata al tempo necessario.  
<sup>4</sup> La decisione può essere associata a condizioni. In caso di mancato adempimento di una condizione, la decisione può essere revocata.

### Art. 5

<sup>1</sup> Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituiscono le Istruzioni relative alle assenze e alla dispensa dalle lezioni del 5 luglio 2013. Entrata in vigore



## Decisione dipartimentale

### Emanazione delle Istruzioni relative alle assenze, ai congedi e alla dispensa dalle lezioni

#### 1. Principio dell'obbligo scolastico

Una delle direttive fondamentali della nostra legge scolastica è costituita dall'adempimento dell'obbligo scolastico e con ciò dalla regolare frequenza della scuola da parte degli allievi. Ciononostante, per diversi motivi gli allievi possono temporaneamente essere assenti dalle lezioni ordinarie. Le assenze degli allievi sono disciplinate nella legislazione scolastica cantonale (legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni [legge scolastica; CSC 421.000] e ordinanza relativa alla legge scolastica [ordinanza scolastica; CSC 421.010]), dove si distingue tra i seguenti concetti:

Concetti	Legge scolastica	Ordinanza scolastica
Assenze, dispensa, giorni di congedo	28	25
Offerte time-out	40	37
Adeguamento del programma didattico o degli obiettivi di apprendimento	45	48
Rinuncia a singole materie (possibilità di rinuncia conformemente alle direttive del Dipartimento)		27
Disiscrizione dall'insegnamento della religione	34	
Esonero da singole materie (con l'autorizzazione dell'Ufficio)		48
Esclusione dalle lezioni (misure disciplinari)	55	54

#### 2. Ragione principale dell'emanazione di nuove istruzioni

Il 5 luglio 2013, con decisione dipartimentale n. 807 il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente ha emanato le Istruzioni relative alle assenze e alla dispensa dalle lezioni, entrate in vigore il 1° agosto 2013.

In passato sono emerse qua e là difficoltà di interpretazione per quanto riguarda la distinzione tra congedi e dispensa dalle lezioni. Con la presente revisione totale delle istruzioni qui in discussione si intende fare chiarezza riguardo a questo punto, definendo chiaramente i concetti di "congedo" (cfr. art. 3 cpv. 2) e "dispensa" (cfr. art. 4

cpv. 1) e indicando degli esempi non esaustivi. La nuova regolamentazione conterrà inoltre ulteriori precisazioni.

### **3. Osservazioni relative alle singole disposizioni**

#### **Art. 2**

Il regolamento concernente le assenze che gli enti scolastici devono elaborare deve disciplinare più in dettaglio le assenze dalla scuola. Entrano in considerazione in particolare le assenze seguenti:

- malattia e visita medica;
- periodi di convalescenza e cura che si rendono necessari durante il periodo scolastico per motivi di salute;
- gravi malattie o un decesso in famiglia;
- importanti eventi familiari;
- importanti occasioni religiose;
- partecipazione attiva dell'allievo a competizioni sportive;
- partecipazione attiva dell'allievo a concorsi artistici o scientifici;
- partecipazione ad attività di volontariato;
- soggiorno all'estero o scambio di allievi;
- appuntamenti con servizi di consulenza o autorità.

Assenze la cui motivazione è principalmente di carattere personale, come ad esempio attività del tempo libero, escursioni o vacanze non sono di norma considerate assenze sufficientemente motivate. Fanno eccezione i tre giorni (al massimo) di congedo liberamente determinabili (jolly), che l'ente scolastico può concedere (art. 28 cpv. 1 legge scolastica).

#### **Art. 3 e art. 4**


Grazie alla riformulazione della definizione dei concetti di "congedo" (art. 3 cpv. 2) e "dispensa" (art. 4 cpv. 1) non dovrebbero in futuro esserci difficoltà di distinzione.

Visto l'art. 98 lett. c della legge scolastica

#### **il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:**

1. Vengono emanate le allegate Istruzioni relative alle assenze, ai congedi e alla dispensa dalle lezioni.

2. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari; strutture per l'istruzione scolastica speciale (fondazione e direzione); scuole popolari private; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni (AASG), signor Peter Reiser, presidente, Via Nova 47, 7017 Flims Dorf; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni (VSLGR), signora Ursina Patt, presidente, Rossbodenstrasse 33, 7015 Tamins; Insegnanti Grigioni (IGR), signora Sandra Locher Benguerel, presidente, Fondeiweg 2, 7000 Coira; Conferenza degli istituti per bambini e adolescenti (KKJ), signor Martin Bässler, Schulheim Zizers, Kantonsstrasse 6, 7502 Zizers; Ufficio della formazione medio-superiore; Ufficio della formazione professionale; Ufficio per la scuola popolare e lo sport.



Martin Jäger, Consigliere di Stato